

**REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DELLE STRADE
GRO-SILVO-PASTORALI COMUNALI (art. 21 L.R. 27/2004)
(allegato alla D.C.C. n° 48..del.....) 30.09.2008**

Art. 1 Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni disciplinano l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali di seguito elencate che sono ricomprese nel Piano della "viabilità agro-silvo-pastorale" (Piano VASP) della C.M. del Monte Bronzone e Basso Sebino:

| Codice | Nome strada | Toponimo inizio strada m.s.l.m. | Toponimo Fine strada m.s.l.m. | Classe Transit. | Proprietà |
|-------------|--|------------------------------------|---|-----------------|-----------|
| 16235-00001 | Lerano - Luppali | Inizio strada vicinale dei Luppali | Inizio sentiero per Forcella di Sarnico | II | Mista |
| 16235-00002 | Lerano - Colle Cambline | Chiesetta degli Alpini | Sopra Valle Massera | II | Mista |
| 16235-00003 | Colle Cambline - Prato Chierico – Col d'Oregia | Sotto Prato Chierico | Col d'Oregia | II | Pubblica |
| 16235-00004 | Lerano - Campo Spino | Chiesetta degli Alpini | Campo Spino | III | Pubblica |
| | | | | | |
| | | | | | |

Il regolamento disciplina l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali:

1. di proprietà pubblica:
2. private dichiarate di pubblica utilità
3. private, non dichiarate di pubblica utilità per le quali è stata sottoscritta un'apposita convenzione tra la proprietà e il comune

Art. 2 Soggetto gestore

Soggetto Gestore delle strade agro-silvo-pastorali in questione è l'Amministrazione Comunale di ,in quanto proprietaria della strada o in forza delle convenzioni stipulate con i proprietari, per le strade:
codice.....
codice.....

Il Sig/i Signori.in qualità di proprietari in forza delle convenzioni stipulate con l'Amministrazione Comunalein data, per le strade:
codice.....
codice.....

Art. 3 Chiusura con cartello

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo cartello segnaletico riportante la normativa di riferimento e gli estremi della Delibera di approvazione del presente regolamento, da effettuarsi a cura del Gestore o dell'Amministrazione Comunale.

Art. 4 Chiusura con barriera

La strada agro-silvo-pastorale potrà essere chiusa con idonea barriera e munita di chiave. In tal caso, i soggetti autorizzati al transito:

- dovranno richiudere la barriera dopo ogni passaggio, in modo da non consentire l'accesso ad altri automezzi non autorizzati;
- non potranno né riprodurre le chiavi né cederle a persone non autorizzate.

Art. 5 Ordinanza di chiusura.

Qualora si ravvisassero situazioni di pericolo, (dissesti, calamità naturali ecc) il Sindaco in qualità di Gestore sollecitato dal gestore privato, dovrà tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

Art. 6 Pubblico transito

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla normativa del Codice Stradale..

Art. 7 Domanda di autorizzazione al transito

L'autorizzazione al transito viene rilasciata dietro presentazione di apposita domanda presentata al soggetto Gestore. Essa deve contenere le generalità del richiedente e delle eventuali altre persone di cui al successivo art. 8, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere e il periodo temporale per il quale viene richiesta.

Art. 8 Rilascio dell'autorizzazione al transito

L'autorizzazione viene rilasciata dal Gestore mediante un apposito contrassegno da apporre sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.

Il contrassegno dovrà contenere i dati anagrafici del soggetto a cui viene rilasciato, l'identificazione del veicolo autorizzato al transito (targa), il periodo di validità dell'autorizzazione e la denominazione della strada a cui si riferisce.

L'autorizzazione viene rilasciata al veicolo e pertanto nel caso di più veicoli di proprietà del richiedente, vengono rilasciati tanti contrassegni quanti sono i veicoli dietro versamento di un unico diritto fisso.

Art. 9 Soggetti con diritto all'autorizzazione

Possono richiedere l'autorizzazione al transito:

- a) proprietari o affittuari di fabbricati o terreni serviti dalla strada, compresi i discendenti e i collaterali di primo grado;
- b) il personale addetto alla gestione dei rifugi;
- c) ditte o persone che svolgono attività di esbosco, manutenzione, studio ricerche di volta in volta autorizzate dal Comune per periodi limitati, in relazione all'attività svolta;
- d) personale incaricato dalle Società idroelettriche, Enel, Telecom, gas per la manutenzione dei relativi manufatti.

Per l'accesso alle strutture ricettive di agriturismo è consentito il transito di veicoli dei visitatori a condizione che il gestore della struttura agrituristica rilasci all'interessato visitatore apposito contrassegno di identificazione comprovante la presenza presso la struttura ricettiva medesima.

E' consentito l'utilizzo delle strade ai fini dell'esercizio della raccolta dei funghi e per la caccia. In questi due casi la validità temporale del contrassegno sarà determinata nell'autorizzazione rilasciata dal Comune dietro il pagamento del diritto fisso di cui al successivo articolo.

Art. 10 Corrispettivo del contrassegno

Il rilascio di ciascun contrassegno di autorizzazione da parte del Comune, la sua vidimazione triennale o anche per periodi inferiori, è gratuito, salvo il pagamento di un diritto fisso di € 10,00 (dieci).

Per i soggetti di cui all'articolo precedente punto c) ed d) l'autorizzazione ha validità annuale e viene rilasciata dietro versamento di € 10,00 per ciascun contrassegno.

Art. 11 Condizioni subordinate di autorizzazione

In relazione al periodo ed al tipo di utilizzo della strada, il Soggetto Gestore potrà di volta in volta subordinare l'autorizzazione al transito ad eventuali ulteriori condizioni, quali ad esempio la realizzazione di interventi di manutenzione e ripristino della sede stradale o la costituzione di apposita cauzione a garanzia degli impegni derivanti dall'autorizzazione stessa. Il rilascio dell'autorizzazione al transito sulle piste forestali è comunque subordinato all'impegno dell'autorizzato ad eseguire a proprie cure e spese le opere di manutenzione e di ripristino secondo le indicazioni impartite dal Comune e previo la costituzione di apposita cauzione a garanzia degli impegni derivanti dall'autorizzazione stessa.

Art. 12 Registro permessi

Il Comune provvederà ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza e importo incassato.

Art. 13 Mezzi autorizzati al transito

Sulla strada di cui all'oggetto potranno circolare, soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada").

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

Art. 14 Limiti di transito

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali.

| Classe di transitabilità ¹ | Fattore di transitabilità | | Largh. Minima (m) | Pendenza (%) | | | Raggio tornanti (m) |
|---------------------------------------|--|------------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------------|---------------------|
| | Mezzi | Carico ammissibile (q) | | Prevalente | Massima | | |
| | | | | | Fondo naturale | Fondo stabilizzato | |
| I | <i>Autocarri</i> | 250 | 3,5 | <10 | 12 | 16 | 9 |
| II | <i>Trattori con rimorchio</i> | 200 | 2,5 | <12 | 14 | 20 | 8 |
| III | <i>Trattori piccole dimensioni 90 CV</i> | 100 | 2,0 | <14 | 16 | 25 | 6 |
| IV | <i>Piccoli automezzi</i> | 40 | 1,8 | >14 | >16 | >25 | <6 |

Art. 15 Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di..., della Comunità Montana di..., nonché del/dei Comune/i interessato/i e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;
- gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza).

Art.16 Sanzioni

Chiunque acceda senza permesso su detta strada agro-silvo-pastorale è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art.6 della Legge 30/04/92 n. 285 come modificata dal D.L. n. 360 del 10/09/93 e relativo regolamento di attuazione.

In particolare verrà inflitta la sanzione amministrativa comportante il pagamento di una somma da euro 150 a euro 750 con immediata interruzione del transito e la denuncia penale per il reato di cui all'art. 650 C.P.

L'inosservanza delle norme del presente regolamento, accertata a carico di persone a cui è consentito il transito, è punita con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 300. L'Amministrazione Comunale in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.

Tra le infrazioni vanno ricomprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati, il transito in presenza di Ordinanza di chiusura.

Art. 17 Periodo di validità delle autorizzazioni

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate in fase di presentazione della domanda di autorizzazione e, in ogni caso, non potrà superare l'anno solare ad eccezione dei soggetti di cui ai punti a) e b) del precedente art. 9.

Art.18 Polizza fidejussoria

La Proprietà o il Gestore competenti al rilascio dell'autorizzazione potranno richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori e al rischio di manomissione della strada, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

Art. 19 Manifestazioni

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, la Proprietà o il Gestore potranno, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 7giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Art 20 Competizioni

Gare di ciclocross, mountain-bike, moto-cross, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dalla Proprietà o dal Gestore mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Art. 21 Vigilanza

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

Il Sindaco, per eventuali necessità potrà incaricare per la vigilanza, oltre ai soggetti di cui al precedente comma 1, anche soggetti di volontariato.

Art. 22 Danni

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la Proprietà o il Gestore da qualsiasi responsabilità.

Art. 23 Manutenzione

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico della Proprietà o del Gestore.

A tale scopo potrà essere istituito un apposito fondo vincolato e definito l'ammontare dell'importo da versare da ogni soggetto autorizzato che sarà stabilito annualmente in base a una relazione previsionale di spesa e di manutenzione, eventualmente aggiornata nel corso dell'anno.

Art. 24 Classificazione

La classificazione di cui al comma 2 della L.R. 10/98 è effettuata dalla Comunità Montana sentiti i Comuni.

Per le strade private la Comunità Montana procederà alla classificazione su richiesta del/i Proprietario/i.

Entro il mese di febbraio di ogni anno la Comunità Montana redige apposita proposta per l'individuazione, la revisione o l'aggiornamento degli elenchi delle strade agro-silvo-pastorali, evidenziandone il tracciato su apposita cartografia 1:10.000. Tale proposta è pubblicata all'albo comunale per 15 giorni.

Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno da chiunque essere avanzate osservazioni e opposizioni da depositarsi presso la Segreteria del Comune.

Art.25 Giornata delle strade (facoltativo)

Sono istituite a partire dal corrente anno e riprendendo una antica tradizione le "GIORNATE DELLE STRADE", da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile e in giorni non lavorativi al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di cui al presente Regolamento.

Art. 26 Controlli

La Proprietà o il Gestore della strada agro-silvo-pastorale effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità dei ripristini che si rendono necessari. Quanto sopra con particolare riferimento agli artt. 13, 17 e 19.